



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 731 del 2013, proposto da:
Nadia Zampol, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca De Michiel, con
domicilio eletto presso Laura Friselle in Venezia, Dorsoduro, 3647;

contro

Comune di San Pietro di Cadore, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Ianese,
con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;

nei confronti di

Giustina Fabbian;

per l'annullamento

1) del provvedimento 8/3/2013, prot. n. 1116/1492, a firma del Responsabile del
Procedimento in sostituzione del Sindaco - Responsabile Area Tecnica, ad oggetto;
"D.I.A. - Denuncia Inizio Attività - Piano Casa - L.R. 14 dell'8/7/2009, L.R. 26 del
9/10/2009 e L.R. 13 dell'8/7/2011. Richiesta documentazione integrativa e
comunicazione avvio del procedimento. Fg. 32, Mapp. 256, Località Via P.F. Calvi

- San Pietro in Cadore"; 2) della delibera del Consiglio Comunale di San Pietro in Cadore 16/10/2009, n. 33, ad oggetto: "L.R. 14 di data 8/7/2009. Piano Casa. Approvazione modalità. Applicazione" e 3) della delibera del Consiglio Comunale di San Pietro in Cadore 23/11/2011, n. 27, ad oggetto: "Piano Casa. Limiti e modalità applicative degli interventi di cui alla L.R. 14 di data 8/7/2009 e successive modifiche introdotte con L.R. 13 di data 8/7/2011",
con domanda cautelare in corso di causa ex art. 55 D.Lgs. n. 104/2010 depositata il 26/11/2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Pietro di Cadore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 la dott.ssa Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La ricorrente ha presentato in data 27 febbraio 2013 una denuncia di inizio attività per l'esecuzione di lavori nell'immobile di proprietà consistenti in un intervento di sopraelevazione dell'edificio con modifiche anche al piano sottotetto.

Con l'impugnato provvedimento 8.3.2013 il Comune l'ha invitata a presentare una nuova proposta progettuale che prevedesse il rispetto delle distanze dai confini e fabbricati o, in alternativa, l'assenso del proprietario per la deroga della distanza dai confini e fabbricati, nel contempo diffidandola dall'eseguire l'intervento.

Tale atto, unitamente agli altri indicati in epigrafe, è stato quindi impugnato con il presente ricorso che deduce due motivi, rubricati entrambi come : "Violazione di legge: violazione dell'articolo 97 cost.; Violazione degli articoli 2 e 3 della legge

regionale 8 luglio 2009 n. 14; violazione dell'articolo 873 del codice civile; violazione dell'articolo 7/1 lett. A, punto 3, NTA ; violazione degli articoli 3 e 8 della legge 241 del 1990; violazione dell'articolo 11, comma 3, del d.p.r. 380 del 2001; eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità, ingiustizia, illogicità manifesta, travisamento dei fatti e difetto di motivazione;”

Con il primo si assume che, contrariamente a quanto ritenuto dal comune, ai sensi dell'articolo 7/1 lett A) delle NTA la sopraelevazione deve ritenersi ammessa qualunque sia la distanza tra gli edifici finitimi già esistenti, mentre con il secondo la ricorrente deduce, in via subordinata, il mancato rispetto della disciplina regionale sul “piano casa” da parte delle deliberazioni comunali numero 33 e 27 che sono state anch'esse impugnate. Infatti, si sostiene che l'articolo 2 della legge regionale numero 14/2009 consentirebbe gli interventi di ampliamento in deroga alle regole poste dagli atti di pianificazione di qualsiasi livello ivi comprese quelle relative ai limiti di altezza e alle distanze minime fissate dei piani regolatori generali. Il comune di San Pietro di Cadore si è costituito in giudizio e ha contro dedotto per il rigetto del ricorso. In via preliminare si eccepisce anche la carenza di interesse al ricorso perché la ricorrente non ha impugnato il successivo provvedimento datato 7 giugno 2013 con il quale il comune, in riscontro alla sua comunicazione attestante di non ritenersi tenuta a produrre l'assenso del proprietario confinante come richiestole, ha precisato: “in relazione alla questione in oggetto indicata la presente per ribadire quanto in precedenza già espresso”.

Il collegio ritiene anzitutto infondato l'eccezione di improcedibilità sopra ricordata perché la nota 7 giugno 2013 non contiene alcun elemento atto a dimostrare che il comune abbia effettuato una ulteriore istruttoria e non si sia quindi limitato ad emettere atto a contenuto meramente confermativo.

Nel merito il ricorso è infondato perché la normativa di cui all'articolo 7 delle NTA comunali richiede inderogabilmente il consenso dei proprietari dei fondi

limitrofi per interventi edilizi ubicati a distanza inferiore al limite dei 5 m dai confini, come non è controverso avvenga nel caso di specie. Le argomentazioni di cui al secondo motivo sono anch'esse infondate perché, in virtù dell'invocata normativa regionale, il Comune era facoltizzato ma non obbligato a prevedere l'estensione anche agli edifici residenziali non destinati a casa di prima abitazione della possibilità di ampliamenti derogatori dalle previsioni su distanze e confini, fissandone gli eventuali limiti. È pertanto evidente che la decisione del consiglio comunale di San Pietro di Cadore, espressa nella delibera consiliare numero 27 del 23/11/2011, di confermare le modalità applicative degli interventi in questione già approvate con la precedente deliberazione consiliare numero 33 del 2009 non può ritenersi *contra legem*.

Per quanto sopra precisato il ricorso è quindi da respingere siccome infondato.

Le spese possono essere compensate tra le parti in considerazione della particolarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente, Estensore

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)